Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 **Roma - Mercoledì, 25 maggio** **Numero 122**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 27 febbraio 1921, n. 612, ***che stabilisce i soprassoldi annui per gli ufficiali insegnanti titolari presso le scuole militari.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515, art. 2, che stabilisce per gli insegnanti militari titolari negli Istituti militari un soprassoldo annuo variabile fra le 1200 e L. 500;

Visto il Regio decreto 20 aprile 1920, n. 451, che stabilisce l'ordinamento provvisorio del Regio esercito;

Visto il Regio decreto 4 dicembre 1910 che stabilisce i soprassoldi annui per gli ufficiali insegnanti delle scuole militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le materie il cui insegnamento presso le scuole militari è affidato ad ufficiali con l'incarico d'insegnanti titolari, sono stabiliti i seguenti soprassoldi annui:

a) agli insegnanti titolari di primo grado di tutte le scuole, L. 1200;

b) agli insegnanti titolari di secondo grado L. 600, tranne a quelli della scuola di guerra, pei quali il soprassoldo è di L. 900.

Art. 2.

Il numero massimo degli insegnanti che può essere

adibito alle varie scuole è stabilito dallo specchio seguente:

SCUOLE	Insegnanti titolari di	
	1° grado N.	2° grado N.
Scuola di guerra	11	12
Scuola militare di Modena	11	17
Scuola d'applicazione di fanteria	12	12
Scuola d'applicazione di cavalleria	10	9
Accademia militare	18	25
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	4	3
Scuola centrale di fanteria	4	4
Scuola centrale di artiglieria	4	4
Scuola centrale del genio	4	4
Scuola centrale di educazione fisica	4	7
Scuola di cavalleria di Tor di Quinto	1	2
Scuola d'applicazione di sanità militare	5	12
Scuola allievi ufficiali carabinieri Reali	1	1
Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali	1	9

Art. 3.

La designazione delle materie d'insegnamento è fatta dal Ministero della guerra, il quale fissa anche la decorrenza del relativo soprassoldo.

Il soprassoldo potrà essere fruito anche dagli ufficiali comandati alle scuole purchè coprano un posto vacante da insegnante titolare di 1° o di 2° grado.

Art. 4.

Nel caso di cumulo di due insegnanti, o presso la stessa o in scuole diverse, sarà ridotto della metà uno dei due soprassoldi se uguali, o il minore, se disuguali.

Art. 5.

Le presenti disposizioni andranno in vigore:

Per la scuola di guerra dal 24 novembre 1919;

Per la scuola militare di Modena, la scuola d'applicazione di fanteria, la scuola d'applicazione di cavalleria, l'Accademia militare e la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio dal 15 maggio 1920;

Per la scuola centrale di fanteria dal 12 marzo 1920.

Per la scuola centrale di educazione fisica dal 20 marzo 1920.

Per la scuola d'applicazione di sanità militare dal 15 marzo 1920.

Per la scuola centrale d'artiglieria, la scuola centrale del genio e la scuola di cavalleria di Tor di Quinto dal giorno in cui cominceranno a funzionare.

Per le scuole degli allievi ufficiali e degli allievi sottufficiali carabinieri dal 1° luglio 1920.

Dalle date rispettivamente suindicate è abrogato il nostro decreto 4 dicembre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 620, *contenente provvedimenti a favore degli ufficiali aventi famiglia a carico, ammessi ai corsi presso le varie scuole militari.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1779, che concede per un periodo di otto mesi una indennità giornaliera agli ufficiali dell'esercito aventi famiglia a carico, ammessi nel 1920 presso varie scuole militari;

Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto 7 novembre 1920 n. 1779, sono estese agli ufficiali dell'esercito ammessi nel corrente anno ai corsi presso le varie scuole militari indicate nel decreto stesso e sotto l'osservanza delle condizioni ivi stabilite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ — BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 621, *che modifica lo specchio III annesso al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, circa la misura della indennità spettante agli ufficiali ed impiegati chiamati davanti ai tribunali ordinari in qualità di testimoni.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al numero 10 dello specchio III° delle indennità eventuali, approvato con decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, è sostituito il seguente:

10 — Ufficiali ed impiegati chiamati quali testimoni presso i tribunali ordinari per l'istruttoria di processi penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, supplemento eguale alla differenza fra le indennità che spetterebbero a norma delle disposizioni generali (missioni e spese di viaggio) e l'indennità giornaliera dovuta a norma delle tariffe giudiziarie.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 622, *che fissa la quota di sovvenzione per l'armamento ed il completamento delle ferrovie in regime di concessione alla industria privata.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1327, che stabiliva doversi con R. decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, fissare il limite massimo entro il quale contenere la quota della sovvenzione governativa da assegnarsi all'armamento e al completamento delle ferrovie concesse all'industria privata;

Sentita la Commissione di cui all'art. 7 del D. L. 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La quota di sovvenzione, di cui al 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1327, per l'armamento e il completamento delle ferrovie in regime di concessione alla industria privata, compresa la prima dotazione di materiale rotabile e di esercizio, non potrà superare il limite di L. 35.000 a km. per anni 50. Della sovvenzione determinata caso per caso entro tale limite, sarà riservata una quota di almeno un decimo a garanzia dell'esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 17 aprile 1921, n. 623, *che modifica l'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1861, circa l'indennità da corrispondersi ai componenti ed ai segretari della Commissione centrale per gli affari del dazio consumo.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1861, col quale venne ricostituita la Commissione centrale per gli affari del dazio consumo;

Visto il successivo decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1581, col quale sono stati sostituiti gli articoli 2 e 3 del detto decreto 23 dicembre 1915, numero 1861;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 3 del summentovato decreto 23 dicembre 1915, n. 1861, è ulteriormente sostituito dal seguente:

Art. 3.

Ai componenti e ai segretari della Commissione è assegnata una indennità di lire dieci per ciascun giorno di adunanza della Commissione, alla quale prendano parte, oltre ad una retribuzione fissa di lire millecinquecento in ciascun esercizio finanziario.

Per i componenti e il segretario di cui all'art 2 la predetta retribuzione fissa sarà di lire milleduecento in ciascun esercizio finanziario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 613. Regio decreto 17 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato pro-scrofolosi poveri - Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche - con sede nel comune di Legnano, viene eretto in Ente morale sotto un'amministrazione provvisoria.

N. 614. Regio decreto 17 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, in esecuzione della legge 23 marzo 1919, n: 417, si provvede alla delimitazione territoriale e al riparto patrimoniale fra i comuni di Battaglia e di San Pietro Montagnon.

N. 615. Regio decreto 9 aprile 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il legato Di Vincenzo, nel comune di Palma Montichiaro, viene eretto in Ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 616. Regio decreto 17 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico dell'asilo infantile « Luigi e Luigia Merello » di Zoagli.

N. 617. Regio decreto 14 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il ricovero di mendicità « Tenente Luigi Marchi », con sede nel comune di Carpi, viene eretto in Ente morale, sotto l'amministrazione provvisoria della Congregazione di carità del luogo.

N. 618. Regio decreto 17 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il lascito Muti Papazzurri, di Roma, viene eretto in Ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 619. Regio decreto 14 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico della fondazione « Colonie alpine », con sede nella città di Verona.